

CONVENZIONE TRA L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SIENA E L'AZIENDA REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO DELLA TOSCANA VALIDA PER GLI ANNI ACCADEMICI 2025/2026, 2026/2027 e 2027/2028 PER L'ACCESSO AI SERVIZI DEL DIRITTO ALLO STUDIO, LA DISCIPLINA DELLA RISCOSSIONE DELLA TASSA REGIONALE, LA COLLABORAZIONE NELLA LEGALITÀ TRIBUTARIA

Il giorno ____ del mese di _____ dell'anno 2025 con la presente scrittura, a valere tra l'Università degli Studi di Siena, con sede in Siena via Banchi di Sotto, 55 (P.I. 00273530527), in seguito denominata "Università", rappresentata dal Rettore Prof. Roberto Di Pietra, domiciliato per la carica in Siena, Via Banchi di Sotto, n. 55,

E

L'Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario con sede legale in Firenze, Viale Gramsci, 36, C.F. 94164020482, in seguito denominata "Azienda", rappresentata dal Presidente Dott. Marco Del Medico, domiciliato per la carica in Firenze, Viale Gramsci, n. 36,

VISTI

- la Legge 28 dicembre 1995, n. 549, che istituisce la tassa regionale per il diritto allo studio (di seguito denominata "tassa regionale") e, oltre a regolare la sua applicazione, prescrive alle Università statali e legalmente riconosciute, agli Istituti universitari ed agli Istituti superiori di grado universitario di accettare le immatricolazioni/iscrizioni (di seguito denominate "iscrizioni"), previa verifica del versamento della tassa;
- il D.P.C.M. 9 aprile 2001 e successive modifiche - "Uniformità di trattamento sul diritto agli studi universitari";
- la Legge Regionale 26 luglio 2002, n. 32 "Testo Unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro", come modificata dalla Legge Regionale 19 maggio 2008, n. 26, con cui viene istituita, a far data dal 1 luglio 2008, l'Azienda Regionale per il diritto allo studio universitario;
- la Legge Regionale 3 gennaio 2005, n. 4 "Disciplina della tassa regionale per il diritto allo studio universitario e tassa di abilitazione" e successive modifiche ed integrazioni;
- la Delibera della Giunta Regionale n. 235 del 30 marzo 2009 con la quale è disposto "che l'Azienda regionale DSU della Toscana si predisponga ad adottare modalità di riscossione diretta della tassa regionale, conservando e valorizzando i rapporti con le Università per quanto concerne le modalità di versamento e accertamento dell'obbligo tributario degli studenti, nonché per gli indispensabili scambi informativi fra Azienda e Università, così come previsto nella L.R. 4/2005 artt. 3 e 5" e conseguentemente "quindi che l'Azienda regionale

DSU della Toscana verifichi e riveda le convenzioni, sottoscritte con le Università ai sensi dell'art. 5 della L.R. 4/2005 dalle preesistenti Aziende DSU di Firenze, Pisa e Siena, al fine di aggiornarle e armonizzare sul territorio regionale regole, tempi e modalità del rapporto con le Università, pur nel rispetto delle specificità territoriali e delle sedi universitarie”;

- la Legge 30 dicembre 2010, n. 240 “Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario”;
- il Decreto Legislativo 29 Marzo 2012, n. 68 Revisione della normativa di principio in materia di diritto allo studio a seguito della quale la Regione Toscana ha stabilito a partire dall'a.a. 2012/2013 l'importo della tassa pari a euro 140,00;
- la precedente convenzione in materia tra Università e DSU;

CONSIDERATO CHE

- l'Azienda e l'Università condividono la centralità dello studente come riferimento principale della loro attività e che la valutazione delle esigenze degli studenti, il confronto e la comprensione delle loro aspettative, la valutazione dell'efficacia dei benefici sono perseguiti al fine di offrire una crescente qualità dei servizi compatibile con le risorse disponibili;
- sia l'Università che l'Azienda, ferma restando l'autonomia di ciascuna amministrazione nell'attribuzione dei rispettivi benefici, concordano sull'importanza di definire collaborazioni e integrazioni di servizi utili a favorire la semplificazione delle procedure per lo studente universitario, la massima informazione e comunicazione di azioni ed interventi, la disponibilità di accesso ai servizi universitari ed aziendali a sostegno della massima fruizione da parte dei soggetti interessati, lo scambio dei dati informatici ed il coordinamento nei controlli;
- è necessario definire la procedura per la riscossione della tassa e la comunicazione degli esoneri ai sensi dell'articolo 3 della Legge Regionale 3 Gennaio 2005, n. 4, nell'ambito di una logica di semplificazione delle procedure e delle incombenze amministrative a carico degli studenti;
- la precedente convenzione in materia tra l'Università e l'Azienda per la definizione delle procedure operative volte a garantire l'assolvimento dell'obbligo tributario relativo al versamento della tassa regionale per il diritto allo studio ha mantenuto i suoi effetti e resterà valida fino alla stipula della presente convenzione;

PREMESSO

- che, al fine di agevolare la riscossione della tassa dell'azienda e le verifiche a carico dell'università degli avvenuti pagamenti, l'Azienda e l'Università stipulano la presente convenzione, tenendo conto che l'azienda ha aderito al sistema di pagamenti elettronici

“PagoPA” (realizzato dall’Agenzia per l’Italia digitale in attuazione dell’art. 5 del Codice dell’amministrazione digitale), raggiungibile dall’home page del sito istituzionale www.dsu.toscana.it;

- che si ritiene opportuno definire altresì le collaborazioni e le integrazioni di servizi utili a favorire la semplificazione delle procedure per lo studente universitario, la massima informazione e comunicazione di azioni ed interventi, la disponibilità di accesso ai servizi universitari ed aziendali utile a favorire la massima fruizione da parte dei soggetti interessati.

Tutto ciò visto e considerato,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1

L’Università e l’Azienda condividono la collaborazione e la cooperazione come modello operativo. A tal fine stipulano la presente convenzione impegnandosi, ognuna in relazione ai propri fini istituzionali, ad assecondare le politiche comuni, i servizi migliorativi ed innovativi agli studenti, ad agevolare la riscossione della tassa regionale di cui alla Legge L.R. 4/2005, nonché le modalità di versamento della stessa.

Pertanto, l’Università e l’Azienda recepiscono pienamente le considerazioni espresse in premessa, rispettando i principi e gli obblighi evidenziati nell’attuare la convenzione.

CAPITOLO 1

LA TASSA REGIONALE

ART. 2

Gli studenti iscritti ai corsi di laurea, di laurea magistrale, ai corsi delle scuole di specializzazione, ad eccezione dei corsi di specializzazione dell'area medica di cui al decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 368, e ai corsi di dottorato di ricerca sono tenuti al pagamento della tassa regionale. Le procedure relative alla riscossione della tassa sono le seguenti:

- a. la riscossione della tassa regionale è effettuata dall’Università implementando i sistemi di pagamento correntemente utilizzati per il versamento della contribuzione universitaria;
- b. l’Università incassa per ordine e conto dell’Azienda la quota riferita alla tassa regionale, impegnandosi a riversarla all’Istituto Bancario Tesoriere dell’Azienda con le modalità indicate nei seguenti punti;
- c. l’Università, entro il giorno 30 di ogni mese, procede a corrispondere all’Azienda gli importi della tassa incassati nel mese precedente, unitamente all’indicazione del numero di studenti che hanno provveduto a pagare la tassa regionale;

- d. il 31 maggio di ogni anno, l'Università, a seguito della verifica di tutti gli iscritti all'a.a. di riferimento (comprese anche le rinunce), del numero degli esoneri concessi e preso atto del numero dei vincitori delle borse di studio concesse dall'Azienda e dalla stessa comunicati, procede a corrispondere l'eventuale saldo derivante dalla differenza della tassa complessivamente dovuta e delle quote già versate dall'Università all'Azienda, procedendo altresì, ad inviare il numero relativo agli studenti iscritti paganti e agli esoneri concessi, suddivisi per anno di riferimento.
- e. la tassa regionale versata da studenti che nello stesso anno accademico si trasferiscono in un altro istituto della Toscana non è ulteriormente dovuta dagli studenti e non deve essere rimborsata agli stessi ma riversata dall'Università all'Azienda.

ART. 3

L'Università si impegna:

- ad inserire all'interno dei bandi di concorso/avvisi per l'accesso a tutti i corsi di studio, compresi le scuole di specializzazione e i dottorati di ricerca per i quali è dovuta la tassa, la prevista obbligatorietà del pagamento;
- ad autorizzare il differimento, per gli studenti che presentano domanda di borsa di studio, del termine di pagamento di tutte le tasse e contributi entro il termine massimo del 31 Marzo dell'anno successivo;
- ad accettare le immatricolazioni e le iscrizioni ai corsi di studio, compresi le scuole di specializzazione (ove previsto) e i corsi di dottorato di ricerca, previa verifica dell'avvenuto versamento della tassa nella misura dovuta.

ART. 4

L'Azienda si impegna ad inviare all'Università:

- elenco in formato elettronico degli studenti idonei vincitori e idonei non vincitori, esonerati dal pagamento della tassa e dalle tasse/contributi universitari;
- elenco degli esclusi che devono effettuare il pagamento delle tasse in argomento entro il 31 marzo successivo;
- elenco degli studenti vincitori e idonei che risultano successivamente revocati con l'indicazione dell'obbligo o meno al pagamento delle tasse universitarie.

ART. 5

Esoneri

Sono esonerati dal pagamento della tassa regionale, ai sensi dell'art. 6 della L.R. 3 gennaio 2005, n.4:

- a. gli studenti beneficiari di borse di studio erogate dall'Azienda e di prestiti d'onore;
- b. gli studenti non beneficiari che hanno conseguito l'idoneità per l'attribuzione dei benefici di cui alla lettera a;

- c. le altre categorie di studenti capaci e meritevoli privi di mezzi, individuata nell'ambito della programmazione regionale prevista dall'art. 31 della L.R. 32/2002;
- d. gli studenti con disabilità, con handicap riconosciuto ai sensi dell'art.3, comma 1, della Legge 5 febbraio 1992, n. 104 o con invalidità non inferiore al 66% e comunque esonerati dai rispettivi istituti dal pagamento della contribuzione.

Ai sensi dell'art. 30 della Legge 30 marzo 1971, n. 118, sono altresì esonerati dal pagamento della tassa regionale i figli dei titolari di pensione di inabilità.

ART. 6

Variazioni Importi

Le eventuali variazioni, disposte dalla Regione Toscana, all'ammontare della tassa dovuta dagli studenti, non comportano modifiche alla presente convenzione ed entrano in vigore nei termini previsti, a seguito della pubblicazione delle relative disposizioni sul BURT.

CAPITOLO 2 LE COLLABORAZIONI NEI SERVIZI

ART. 7

Lo scambio dati – Trattamento dei dati

L'Azienda, al fine dell'assegnazione dei propri benefici, ha necessità di conoscere i dati relativi alla carriera degli studenti; l'Università deve essere informata sui vincitori di benefici dell'Azienda al fine di concedere i previsti esoneri dal pagamento di tasse e contributi.

L'Azienda e l'Università dispongono dei dati ISEE (validi per le prestazioni per il diritto allo studio) richiesti al fine dell'assegnazione dei rispettivi benefici e condividono la necessità dello scambio di tali dati al fine di semplificare le modalità di accesso agli stessi.

I ruoli dell'Azienda e dell'Università con riferimento al trattamento dei dati in questione saranno disciplinati in un apposito atto aggiuntivo, nel quale saranno specificate le modalità operative per la reciproca fruibilità dei dati inerenti agli studenti universitari e le tipologie di dati oggetto di comunicazione, le finalità e i mezzi di trattamento e le regole di sicurezza in conformità alle disposizioni europee e nazionali in merito alla protezione dei dati personali.

ART. 8

Rete virtuale delle residenze studentesche

Valutate le mutate esigenze degli studenti derivanti dalla necessità di un sempre maggiore utilizzo della didattica a distanza e di strumenti multimediali similari, l'Università e l'Azienda collaborano e si impegnano nello studio e nell'implementazione di soluzioni più idonee ed efficienti con l'obiettivo di uniformare tutte le Residenze gestite dall'Azienda e le nuove strutture abitative di prossima apertura.

Le modalità di gestione, di ripartizione delle relative competenze nonché i relativi compensi, saranno disciplinati in apposito atto aggiuntivo.

ART. 9

Le Attività culturali, di informazione e orientamento e tutorato

L'Università e l'Azienda, per garantire il benessere e la crescita formativa dello studente e la sua integrazione nella città, collaborano per la progettazione e la realizzazione di iniziative culturali, sportive, di orientamento, di accoglienza, di tutorato rivolte sia agli studenti fruitori dei benefici del diritto allo studio, che alla generalità degli studenti nonché agli interventi diretti ad agevolare il percorso di studio di soggetti svantaggiati.

L'Università e l'Azienda favoriscono un interscambio continuo di informazioni, allo scopo di progettare, organizzare, comunicare e valutare le iniziative e le opportunità promosse.

ART. 10

Accesso al servizio alloggio

L'Università e l'Azienda concordano la possibilità che, "su richiesta" preventiva dell'Università e verifica di disponibilità di posti da parte dell'Azienda, possano essere resi disponibili, alle tariffe aggiornate stabilite dal Consiglio di Amministrazione ARDSU, posti letto all'interno delle Residenze universitarie da poter destinare all'ospitalità di studenti e altri soggetti universitari nell'ambito delle attività didattiche e di ricerca al fine di favorire e incentivare la mobilità nazionale e internazionale. L'Università e l'Azienda individuano, altresì la necessità, di disciplinare mediante separato atto, modalità e costi per posti letto "riservati" all'Università, nonché di stabilire modalità operative condivise per la regolamentazione dell'accesso ai posti letto "a richiesta" e/o "riservati".

ART. 11

Accesso alla ristorazione

L'Università e l'Azienda prevedono l'accesso al servizio di ristorazione universitaria, alle tariffe specificatamente individuate dall'Azienda per ciascuna categoria soggettiva, anche al fine di favorire e incentivare la mobilità nazionale e internazionale.

Con l'introduzione della Carta Unica Regionale e le nuove forme di accreditamento, tipologia di pagamento, organizzazione del servizio ristorazione, l'Università e l'Azienda si impegnano a collaborare nell'informazione agli studenti, ai docenti, ai dipendenti, condividendo competenze e risorse, previa verifica dello stato di iscrizione e regolarità della carriera.

Le modalità di accesso al servizio di ristorazione sono disciplinate da apposito Regolamento di ARDSU.

ART. 12

Agevolazioni mobilità urbana

Le parti convengono, laddove possibile, di adottare politiche comuni di sostegno alla mobilità ed in particolare di adottare, anche attraverso appositi atti, misure congiunte con gli Enti

Locali e le Società di gestione del trasporto pubblico locale, al fine di promuovere l'utilizzo del mezzo pubblico per i propri studenti e per il proprio personale.

ART.13

Agevolazioni per i dipendenti dell'Azienda

Eventuali richieste di estensione ai dipendenti dall'Azienda riservate ai dipendenti universitari in merito alle iscrizioni all'Università, ai corsi di alta formazione universitaria e/o del Centro Linguistico di Ateneo saranno valutate in apposito e separato disciplinare.

CAPITOLO 3

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 14

Durata e attuazione della convenzione

La presente convenzione ha validità a decorrere dall'anno accademico 2025/2026 e per gli anni successivi 2026/2027 e 2027/2028.

Eventuali rinnovi saranno concordati per iscritto dalle Parti.

L'Università e l'Azienda potranno di comune accordo e mediante comunicazioni scritte, proporre modifiche al presente atto per adeguarlo ad eventuali nuove esigenze.

Ogni altro servizio e/o attività di interesse comune, sui quali le parti concordano di poter avviare iniziative sinergiche, sarà oggetto di apposito accordo.

Per verificare l'attuazione della convenzione e per concordare soluzioni a specifici problemi organizzativi, sono previsti incontri tra i funzionari delle due amministrazioni a cadenza almeno annuale.

Il presente accordo non determina e non dà luogo ad alcuna società, neanche di fatto, associazione, joint venture o partnership o rapporti di agenzia o di dipendenza tra le parti. Conseguentemente in nessun caso una delle parti potrà essere ritenuta responsabile per le azioni, dichiarazioni, omissioni, atti, fatti e/o comportamenti tenuti dall'altra.

Laddove necessario possono essere redatti dei documenti aggiuntivi che dettagliano e disciplinano le procedure tecniche e amministrative di esecuzione delle attività e dell'individuazione dei rispettivi obblighi e competenze.

L'Università e l'Azienda potranno richiedere la disdetta della presente convenzione dandone comunicazione con PEC almeno 3 (tre) mesi prima dell'inizio di ciascun anno accademico.

ART. 15

Controversie

Qualora si manifestassero tra le Parti controversie o divergenze in ordine alla presente convenzione, le Parti medesime si impegnano ad effettuare ogni possibile tentativo per comporre le stesse in via amichevole entro il termine di trenta giorni dall'insorgere della

controversia stessa. Qualora ciò non sia possibile, si farà ricorso ad un arbitro unico, appositamente nominato dal Presidente del Tribunale di Firenze su istanza di una delle parti. L'arbitro deciderà in via irrituale, secondo equità, nel rispetto degli interessi pubblici rispettivamente coinvolti.

ART. 16

Sottoscrizione e imposta di bollo

La presente convenzione è sottoscritta con firma digitale giusta la previsione di cui all'articolo 15, comma 2bis, della Legge n. 241/1990.

L'imposta di bollo sull'originale informatico, di cui all'articolo 2 della Tabella Allegato A – Tariffa Parte I, del DPR n. 642/1972, è assolta dall'Azienda tramite Autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate n. 108483 del 11/10/2017 che ne assume integralmente il relativo onere.

Qualora si proceda al rinnovo ai sensi dell'articolo 14 l'onere relativo all'imposta di bollo sarà assunto integralmente dall'Università.

La convenzione è soggetta a registrazione in caso d'uso, ai sensi dell'articolo 4 della Tariffa Parte II del DPR n. 131/1986. In caso di registrazione le spese relative saranno a carico della Parte che avrà reso necessario procedere a tale adempimento.

ART. 17

Norma conclusiva

La presente convenzione, viene letta e approvata dalle Parti interessate, come sopra rappresentate, e dalle medesime sottoscritta.

Siena, data della firma digitale

Il Rettore dell'Università degli Studi di Siena Prof. Roberto Di Pietra,

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'articolo 21, secondo comma bis, del D.lgs. 7 marzo 2005, n.82

Firenze, data della firma digitale

Il Presidente dell'Azienda Regionale per il D.S.U. della Toscana, Dott. Marco Del Medico

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'articolo 21, secondo comma bis, del D.lgs. 7 marzo 2005, n.82